



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 72 del 16 dicembre 2019

OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di consulenza assicurativa a favore del Consorzio Universitario Piceno – CIG: ZA22B335A4

IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI

Ing. Loris Pierbattista

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

RILEVATO che dall'analisi dei contratti in essere si rende necessario procedere all'affidamento triennale del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore del Comune di Ascoli Piceno ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i. (art.109, comma 2, lett. b) e dei relativi Regolamenti di settore (IVASS n.5/2006) come meglio descritto nel disciplinare di incarico;

VISTO CHE:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi*

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";

- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;

VISTO che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

DATO ATTO che l'importo annuale massimo presunto pari a € 400,00 è calcolato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative vigenti, la percentuale massima di provvigione del 10% per tutte le polizze;

STIMATO presuntivamente il valore triennale dell'appalto in euro 1.200,00 indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

DATO ATTO che Il suddetto importo è stato quantificato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "*Obblighi Informativi verso l'Autorità*" aggiornate al 18.03.2019 ed in particolare della risposta alla FAQ n. A16 ai sensi della quale "*Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione*";

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;

DATO ATTO che si è proceduto a verificare oltre all'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 4;

ACCERTATO che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri a carico del Consorzio Universitario Piceno in quanto ricompresi nel costo delle polizze;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in quanto la procedura de qua risponde:
 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;
 2. al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento del servizio di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento al servizio oggetto d'appalto;

VISTI:

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

D E T E R M I N A

- 1) di affidare all'operatore economico Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159 il servizio di consulenza assicurativa a favore del Consorzio Universitario Piceno per una durata di tre anni con decorrenza dal 16 dicembre 2019;
- 2) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 3) di dare atto che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;
- 4) di dare atto che il valore triennale dell'appalto è stimato presuntivamente in euro 1.200,00 indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- 5) che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista.

6) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:

- al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
- all' Amministrazione dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti

F.to Ing. Loris Pierbattista

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

La presente determinazione non comporta oneri a carico del Consorzio Universitario Piceno.

Ascoli Piceno, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITA'

La presente determina è immediatamente esecutiva

Ascoli Piceno, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO
ISTITUZIONALE

F.to Arch. Alessandra Bovara